

Collegio di Milano

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini
Guastalla | Membro designato dalla Banca
d'Italia |
| - Avv. Maria Elisabetta Contino | Membro designato dalla Banca
d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 17 gennaio 2012 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Con ricorso n.ro 442528 del 23 maggio 2011, il ricorrente adiva l'ABF esponendo quanto segue:

- 1) che in data 12.7.2010 aveva disposto un bonifico della somma di Euro 801,45 a favore di un nominativo residente in Cina.
- 2) che, il successivo 21.9.2010, aveva sporto formale reclamo precisando che il bonifico *de quo* era stato "inviato" dalla banca convenuta il 13 luglio 2007, alla propria corrispondente italiana (d'ora in avanti anche "istituto di categoria") che, a sua volta, aveva, quindi, trasmesso il bonifico alla propria corrispondente estera.
- 3) che, alle ore 14.30 del 14.7.2010, esso esponente aveva chiesto telefonicamente "la cancellazione del bonifico [...] adducendo la motivazione di sospetta frode" e che, nello stesso giorno aveva inviato una richiesta scritta via fax, dapprima non firmata e poi sottoscritta;
- 4) che il 15.7.2010 la corrispondente estera dell'istituto di categoria aveva accreditato la somma sul conto del beneficiario,
- 5) che il 20.7.2010 l'istituto di categoria aveva inoltrato la richiesta di rimborso alla corrispondente estera la quale, il successivo 27.7.2010, aveva risposto comunicando alla banca italiana che la cancellazione non era andata a buon fine in quanto il bonifico era già stato accreditato al beneficiario;
- 6) che considerati i fatti sopra esposti, il cliente aveva contestato:
 - la tempistica di gestione della cancellazione ("per quale motivo la richiesta di inoltro del bonifico è stata processata in un solo giorno lavorativo [...] mentre la richiesta di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

cancellazione è stata inviata a[lla corrispondente estera] in sei giorni lavorativi?"; "per quale motivo la richiesta di cancellazione [... de]lle 11.30 del giorno 14/07 è stata resa effettiva alle ore 16.02 del giorno stesso?";

- la mancanza di informativa sul numero di giorni lavorativi *"entro i quali è possibile effettuare la cancellazione di un bonifico estero"*.

Il cliente ha concluso il reclamo chiedendo *"qualora l'ufficio preposto all'analisi di questo caso [a]vesse evidenza[ta] un'effettiva responsabilità da parte della Banca"*, il riaccredito dell'importo del bonifico di Euro 801,45.

La resistente ha riscontrato il reclamo il 12.10.2010, precisando di non poter restituire la somma richiesta in base ai seguenti motivi:

- i bonifici, una volta trasmessi non possono essere stornati o cancellati; i termini per la revoca dei pagamenti sono previsti contrattualmente (artt. 18 e 19 del contratto di conto corrente) e l'aggiornamento del contratto di conto corrente è stato inviato al domicilio del cliente alla fine del mese di aprile 2010;
- il bonifico del 12.7.2010 è stato trasmesso alla corrispondente italiana il 13.7.2010 e, in base alle informazioni in possesso dell'intermediario, è stato ricevuto dalla banca cinese il 14.7.2010 *"dopo le ore 17.00 ora italiana, il 15-07-2010 in Cina (la differenza di fuso orario è di 9 ore)"*;
- il fax con cui il cliente ha chiesto la cancellazione del bonifico riportava le ore 14.15 del 14.7.2010;
- tale richiesta è stata trasmessa all'istituto di categoria alle ore 16.07 del 14.07.2010;
- a causa di un errore della corrispondente italiana, la prima richiesta inviata alla corrispondente *"è tornata indietro"* il 19.7.2010 e quindi è stata reinviata il successivo 20.7.2010.

Ciò esposto, il ricorrente concludeva chiedendo che *"l'intermediario reintegri sul [su]o conto la cifra di Euro 801,45, pari alla somma del bonifico bancario estero [...] inoltrato in data 12/07/2010 per via telematica e cancellato, tramite richiesta via fax, in data 14/07/2010, a causa di una sospetta frode (in seguito confermata)"*.

Al ricorso ha dichiarato di resistere la intermediaria convenuta che, con le controdeduzioni del 4.07.2011, nel confermare le circostanze di fatto già rappresentate dal ricorrente con il reclamo del 21.9.2010, ha inizialmente sottolineato che:

- l'ordine è stato eseguito il 12.7.2010 sulla base delle disposizioni date dal correntista;
- la banca ha comunque prontamente posto attenzione alle esigenze del proprio cliente *"richiedendo una conferma (subito data dal cliente) al fax pervenuto privo di firma"*;
- ha risposto nei termini normativamente previsti al reclamo del cliente.

La convenuta ha, poi, soggiunto che:

- in base al contratto *"il correntista ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ. l'incarico conferito alla banca finché l'incarico non ha avuto un principio di esecuzione"*;
- la richiesta di cancellazione del bonifico è pervenuta solo dopo che lo stesso era stato eseguito;
- pertanto, in un caso come quello de quo, l'unica possibilità era quella di richiedere la restituzione del pagamento *"che presuppone la concorrente volontà del beneficiario del pagamento stesso"*;
- il 14.7.2010, non vi sono stati ritardi nella procedura informatica presso la banca.

In relazione a quanto esposto, la convenuta ha chiesto al Collegio di rigettare il ricorso, in quanto infondato.

DIRITTO



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Considerati i fatti di cui alla narrativa che precede la presente motivazione, il Collegio ritiene necessario premettere, in punto di fatto, che risulta pacifica tra le parti la circostanza secondo la quale il bonifico in oggetto fu eseguito correttamente e contabilizzato dalle banche nei rispettivi conti.

Va, peraltro, evidenziato che, dalla documentazione acquisita al procedimento, emerge che il bonifico, ordinato dal cliente in data 12 luglio 2010, fu eseguito il successivo 13 luglio.

Il problema giuridico che, pertanto, si pone è quello di verificare la possibilità di revocare un bonifico estero una volta che lo stesso sia stato eseguito.

La giurisprudenza-condivisa con ragionata convinzione da questa Commissione- ritiene che sia inefficace la dichiarazione di storno di bonifico pervenuta alla Banca in data successiva alla annotazione in conto dello stesso bonifico, considerato anche quanto previsto dall'art. 17 d.lgs. n. 11/2010.

D'altra parte, tale principio risulta recepito nella circolare ABI-serie legale n. 37/2001- secondo la quale (art. 3/4) *il cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 c.c., l'incarico conferito alla banca finché non abbia avuto un principio di esecuzione*.

Del tutto irrilevante, infine, al fine di valutare la fondatezza della domanda, il ritardo nella esecuzione dell'ordine di cancellazione, considerata la intempestività della revoca dell'ordine medesimo.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO